



UNIVERSITÀ  
di VERONA

## Decreto Rettorale

### LA RETTRICE

- **VISTO** il decreto n. 461/2025 del Ministro dell'Università e della Ricerca recante la nomina della prof.ssa Chiara Leardini a Rettrice dell'Università degli Studi di Verona per il sessennio 1° ottobre 2025 - 30 settembre 2031;
  - **VISTO** il decreto n. 3641/2026 di rep. del 13/04/2026 e n. 164344/2026 di prot. emanato dalla Rettrice dell'Università degli Studi di Verona e recante bando di concorso «per titoli ed esami per l'ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica per l'a.a. 2025/2026 con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea in Medicina e Chirurgia» (d'ora in avanti bando concorso);
  - **VISTO** l'art. 5 dello stesso decreto n. 3641/2026 di rep. del 13/04/2026 e n. 164344/2026 di prot. emanato dalla Rettrice e recante "Commissione giudicatrice", di nomina della commissione del concorso di cui al punto precedente (d'ora in avanti concorso);
  - **RILEVATO CHE** la responsabile del procedimento concorsuale di cui al punto precedente ha acquisito dal presidente della commissione del concorso una relazione sulle modalità di esecuzione della prova scritta svolta in data 08/05/2026 e l'ha tempestivamente trasmessa alla Rettrice con nota iscritta al protocollo n. 190878 del 20/05/2026;
  - **RILEVATO CHE** dalla suddetta relazione emerge incontestabilmente la violazione del principio dell'anonimato della prova scritta in quanto i/le candidati/te hanno apposto il proprio nome e cognome sul rispettivo elaborato scritto;
  - **EVIDENZIATO CHE** la consolidata giurisprudenza amministrativa afferma che «il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.
- Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.
- Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in



quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto [...] e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione» (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 20 novembre 2013, n. 28; da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2025, n. 9213).

- **RITENUTO CHE** il diritto positivo non prevede «la regola per cui la rinnovazione dell'attività debba essere compiuta da altro collegio, salvo che il vizio non riguardi proprio la composizione della Commissione. Non è dunque evincibile nell'ordinamento un principio generale per cui, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell'organo che li abbia adottati al fine della loro rinnovazione» (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495; Cons. Stato, sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9424);

- **EVIDENZIATO CHE** nel caso di specie il vizio di legittimità non concerne la composizione della commissione di concorso;

- **RILEVATO CHE** dall'art. 7, ultimo comma, del bando di concorso si ricava che il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale di cui sopra è costituito dal decreto del Rettore di approvazione degli atti interni al suddetto procedimento,

#### DECRETA

- 1) di non approvare gli atti del procedimento concorsuale di cui alla parte motivazionale del presente provvedimento;
- 2) di confermare il provvedimento recante nomina della commissione di concorso di cui alla parte motivazionale del presente provvedimento;
- 3) di confermare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame predeterminati dalla commissione di concorso;
- 4) salve le previsioni di cui ai punti 2) e 3), di invitare la suddetta commissione di concorso a rinnovare senza indugio le operazioni concorsuali successive alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di esame.

La Rettrice  
Prof.ssa Chiara Leardini